RITARDO NELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMAENTO CONCLUSIONE DEL PROCEDIMACIONE DEL PROCEDIMACI EFFETTI E CONSEGUENZE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L. n. 241/1990 / L.R. n. 40/1991 L. n. 689/1981 Comminne Anticomminne Anticomminne Anticomminne Anticommine Anticomminum Anticom

L.R. n. 10/1991

ARTICOLO 2 - Tempi di conclusione del procedimento

- 16/05/2014 4 bis. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni.
- 4 ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4 quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubblicie pubblici, . . .
- 4 quater. Le publiche amministrazioni previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni da parte della parte interessata all'amministrazione procedente successiva alla scadenza del termine termine per la conclusione del procedimento. del procedimento sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del

L.R. n. 10/1991

ARTICOLO 23 - Silenzio assenso

Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

L. n. 241/1990

- ARTICOLO 2 Conclusione del procedimento

 8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo aminificiality, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avversio il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.
- 9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

- 9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apical dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.
- 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi di responsabile di cui al comma 9-bis parchè, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

ARTICOLO 2 bis

- Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento

 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono toputi al ricarcire entre 1000. comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
- **1-bis.** Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge of, sulla base della legge, da un regolamento emanatovai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da consispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal soffisarcimento.

ARTICOLO 10 bis

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

16/05/2014 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giothi dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione deli provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della manda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.

ARTICOLO N.20

Silenzio assenso

- 1. Fatta salva l'applicazione dell' articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi dell'amministrativi dell'amministrazione competente equivale provvedimento a accoglimento della domanda, senza necessità di ulterion stanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all' articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

 2....
- 2. . . .
- 3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministratione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21nonies.
- 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formalia di casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

D.L. n. 69/2013 (conv. in L. n. 98/2013)

ARTICOLO 28
(Indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimento)

Formacione Anticontratione Lezione dell' Avi

- 1. La pubblica amministrazione procedente o, in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.
- 2. Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante e' tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo. I soggetti di cui all'acticolo 1, comma 1-ter, della medesima legge individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.

- 3. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine di cui all'articolo 2, comma 9-ter, della leggo 7 agosto 1990, n. 241, o non liquidi l'indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione, l'istante può proporre ricorso ai sensi dell'articolo 117 del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, oppure, ricorrendone i presupposti, dell'articolo 118 dello stesso codice.
- 4. Nel giudizio di cui all'articolo 117 del codice di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, può proporsi, congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, domanda per ottenere l'indennizzo. In tal caso, anche tale domanda e' trattata con rito camerale e decisa con sentenza in forma semplificata.
- 5. Nei ricorsi di cui al comma pronché nei giudizi di opposizione e in quelli di appello conseguenti di contributo unificato e' ridotto alla metà e confluisce nel capitolo di cui all'articolo 37, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, p. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; e successive modificazioni.
- 6. Se il ricorso e dichiarato inammissibile o e' respinto in relazione all'inammissibilità o alla manifesta infondatezza dell'istanza che ha dato avvio al procedimento, il giudice, con pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente a pagare in favore del resistente una somma da due volte a quattro volte il contributo unificato.

- 7. La pronuncia di condanna a carico dell'amministrazione e' comunicata, a cura della Segreteria del giudice che l'ha pronunciata, alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla pubblica amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, nonché al titolare dell'azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo.
- 8. Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e' fatta menzione del diritto all'indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo, e sono altresì indicati il soggetto cui e' attribuito il potere sostitutivo e i termina questo assegnati per la conclusione del procedimento.

- 9. All'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1401s. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento".
- 10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente alla medesima data di entrata in vigore.
- 11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo restano a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio di ciascuna ministrazione interessata.

12. Decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17°, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, suproposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti la confermace la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni del presente articolo, nonche' eventualmente il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche quelli individuati al comma 10 del presente articolo. gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da

- Definizioni e principi in materia di accesso

 1. Ai fini del presente capo si intende:

 a) per "diritto di accesso", il diritto della visione e di estrarre copia di documento di interessati". di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
- c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che rinalla riservatezza; dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto

- d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
 e) per "pubblica amministrazione"; tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblica interese privato limitatamente alla loro ottività di pubblica interese privato limitatamente alla loro
- e) per "pubblica amministrazione"; tutti i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
 2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti
- 2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.
- 30 Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

- 4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
- riferiscono.

 5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell' articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
- 6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Ambito di applicazione del diritto di accesso di cui all'article. esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti quanto previsto dall'articolo 24. delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo

ARTICOLO 24

Esclusione dal diritto di accesso

1. Il diritto di accesso è escluso:

- ,16/05/2014 • a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui sal comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
- b) nei procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
- c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione edi programmazione, per i quali restano ferme le particolari porme che ne regolano la formazione;
- d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti psicoattitudinale relativi a terzi. contenenti informazioni di carattere

- 2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma
- 3. Non sono ammissibili istanze di accesso precidinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

 • 4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere
- negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
- 5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale compessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
- 6. Con regolamento, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti mministrativi:

- a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall' articolo della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
 b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di
- b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
 c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le
- c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla giudiziaria e di conduzione delle indagini;

- d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relatividati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
- e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
- 7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall' articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

ARTICOLO 25

Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi

- 1. Il diritto di accesso e ricorsi
 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi a con i livori. dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito prilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo distriproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, ngothe i diritti di ricerca e di visura.
- 2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

 3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi
- nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere motivati.
- 4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell' articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, . . .
- 50 controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono odisciplinate dal codice del processo amministrativo.

- Nel riconoscere il diritto di accesso a chiungge abbia un interesse diretto, concreto ed attuale per la tutela di situaci giuridicamente rilevanti, il legislatore il accesso si trasf giuridicamente rilevanti, il legislatore ha inteso evitare che l'accesso si trasformi in uno strumento di "ispezione popolare", "esplorativo" e "di vigilanza", utilizzabile al solo scopo di sottoporre a viverifica generalizzata l'operato dell'amministrazione.

 La necessità da parte del richiedente di essere titolare di una
- posizione giuridicamente rilevante non significa titolarità di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo (ossia posizioni posizione giuridica soggettiva anche meramente potenziale. giuridiche soggettive piene e fondate), ma titolarità di una

L'interesse all'accesso ai documenti deve dessere considerato in astratto, escludendo che, con riférimento al caso specifico, possa esservi l'Amministrazione per compiere apprezzamenti ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale proponibile. La legittimazione all'accesso non può dunque essere valutata facendo riferimento alla fondatezza della pretesa sostanziale sottostante, ma ha consistenza autonoma, indifferente allo scopo ultimo per cui viene esercitàta.

Il regime dell'accesso riguarda esclusivamente l'acquisizione di documenti preesistenti ed individualori e non già la promozione di indagini ricognitive da parte dell'amministrazione, volte all'acquisizione dell'acquisizione dell'acquisiti del informazioni, quali quelle sollecitate con riguardo allo stato di un procedimento in corso od alle motivazioni sottese all'adozione di un prevvedimento; per tale ragione una richiesta di accesso non può essere accolta, ove l'interessato non chieda l'esibizione di documenti di cui sia certa l'esistenza, ma intenda provare l'esistenza di documenti che egli afferma essere stati a suo tempo formati; né può essere accolta la richiesta di copia di un documento che la pubblica amministrazione non è tenuta, istituzionalmente, a predisporre, in quanto, altrimenti, l'esercizio del diritto de *quo* imporrebbe, impropriamente, un *facere*.

Gli atti provenienti da soggetti privati sono da equiparare agli atti amministrativi ai fini dell'esperaini dell'esperaini accesso e, pertanto, sono suscettibili di ostensione solo se, ed in quanto, utilizzati ai sini dell'attività amministrativa, ovverosia allorché dindipendentemente dalla loro caratterizzazione soggettiva, abbiano avuto un'incidenza sulle determinazioni amministrative, giacché in tal caso il controllo sul soggetto pubblico e la difesa degli interessi incisi dall'attività amministrativa non possono prescindere dalla conoscenza anche degli atti dei terzi che ne sono stati il presupposto.

Disciplina dei criteri e delle modalità di esercizio del diritto di accesso
 1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge Zosagosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006 n.163 (CODICE DEGLI APPALTI) 114e1610512C

- **ARTICOLO 13**
- Accesso agli atti e divieti di divulgazione
- 1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi complese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge Fagosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
- 2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la gimesecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:
- a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che presentato offerte, finc presentazione delle medesime; hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la

- b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione difficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
- c) in relazione alle offerte, fine all'approvazione dell'aggiudicazione.
- c-bis) in relazione procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino alla ggiudicazione definitiva.
- 3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.
- 4. L'inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale.

- 5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appatti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione
- a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento;
- c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.
- 6. In relazione di ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), è comunque consentito de concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

- 7. Limitatamente ai contratti nei settori speciali soggetti alla disciplina della parte III, all'atto della trasmissione delle specifiche tecniche agli operatori economici interessati, della qualificazione e della selezione degli operatori economici e dell'affidamento dei contratti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono.
 7-bis. Gli enti aggiudicatori mettono a disposizione degli
- 7-bis. Gli enti aggiudicatori mettono a disposizione degli operatori economici interessati e che ne fanno domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che sono oggetto di avvisi periodici indicativi. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti accessibili agli operatori economici interessati, si considera sufficiente l'indicazione del riferimento a tali documenti.

ARTICOLO 79

Le 16/05/2014 Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni

- 1. Le stazioni appaltanti informano tempestivamente Ncandidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalito, o all'ammissione in un sistema dinamico di acquisizione, ivilcompresi i motivi della decisione di non concludere un accordo quadro, ovvero di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara, ovvero di riavviare la procedura, ovverò di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.
- 2. Le stazioni appaltanti inoltre comunicano:
- a) ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della candidatura;
- b) ad ognicofferente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi per i casi di cui all'articolo 68, commi 4 e 7, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;

- c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto o delle dell'accordo quadro.

 3. Le informazioni di cui al comma 1 e di cui al comma 2 sono forna) su richiesta scritta della parte interessata;
 b) per iscritto;

- c) il prima possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta.

 4. Tuttavia le stazioni appattanti possono motivatamente omettere
- talune informazioni relative all'aggiudicazione dei contratti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione di cui al comma 1, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico cui è stato aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra auesti.

- 5. In ogni caso l'amministrazione comunica di ufficio:
- a) l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o da lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- b) l'esclusione, ai candidative agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione.
- b-bis) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro.

b-ter) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.

5-bis. Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte per iscritto, cor lettera raccomandata con avviso di ricevimento notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero fax, se l'utilizzo di quest'ultimo mezzo e' espressamente autorizzato dal concorrente, al domicilio eletto o all'indirizzo di postè elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in sedevi candidatura o di offerta. Nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell'avvenuta spedizione e' data contestualmente noțizia al destinatario mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, al numero di fax ovvero all'indirizzo di posta elettronica in sede di candidatura o di offerta. La comunicazione elaccompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione contenente almeno gli elementi di cui al comma 2, lettera c), e fatta salva l'applicazione del comma 4; l'onere può essere assolto nei casion cui al comma 5, lettere a), b), e b-bis), mediante l'invio dei verbali di gara, e, nel caso di cui al comma 5, lettera b-ter), aggiodicazione definitiva, se già inviata. mediante richiamo alla motivazione relativa al provvedimento di

- La comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e quella della stipulazione, e la notizia della spedizione sono, rispettivamente, spedita e comunicata nello stesso giorno a tutti i destinatari, salva l'oggettiva impossibilità di rispettare tale contestualità a causa dell'elevato numero di destinatari, della difficoltà di reperimento degli indirizzi, dell'impossibilita di recapito della posta elettronica o del fax a taluno dei destinatari, o altro impedimento oggettivo e comprovato.
- 5-ter. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.
- 5-quater. Fermi i divieti e differimenti dell'accesso previsti dall'articolo 13, l'accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi del presente articolo e' consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed estrazione di copia. Non occorre istanza scritta di accesso e provvedimento dell'accesso adottati ai sensi dell'articolo 13. Le comunicazioni di cui al comuna 5 indicano se ci sono atti per i quali l'accesso e' vietato o differito, e indicano l'ufficio presso cui l'accesso può essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che l'accesso sia consentito durante tutto l'orario in cui l'ufficio e' aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio.

5-quinquies. Il bando o l'avviso con cui si indice la gara o l'invito nelle procedure senza bando fissano l'obbligo del candidato o concorrente di indicare, all'atto di presentazione della candidatura o dell'offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni; il bando o l'avviso possono altresì obbligare il candidato o concorrente a indicare l'indirizzo di posta elettronica o il numero Formatione Anticomutione Letione dell'Avv. S. di fax al fine dell'invio delle comunicazioni

D.LGS. N. 196/2003

ARTICOLO 60

(Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)

1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro dintto o libertà fondamentale e inviolabile.

Nel "contrasto" tra diritto di accesso aglio atti diritto di accesso, considerando per converso recessivo l'interesse alla riservatezza dei terzi duando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso sia necessario alla difesa di quell'interesse. Tale principio, tuttavia, va applicato cum grano salis, attraverso a ricerca e l'identificazione di un punto di equilibris (ad esempio, schermatura di quegli elementi che non sono rilevanti per la fattispecie controversa, ovvero fornendo i dati strettamente necessari alla tutela dell'accedente).

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26/01/1996, n.200 Decreto del Presidente del Consiglio dei Diagnata del Diag

• Decreto del Presidentes del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1996, n. 200 (in Gazz. Uff., 16 aprile, n. 89). - Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso.

Ambito di applicazione.

• 1. Il presente regolamento individua, in conformità con l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati dall'Avvocatura dello Stato, o comunque rientranti nella sua disponibilità, sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24 della medesima legge n. 241 del 1990 è all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, h. 352.

ARTICOLO N.2

- Categorie di documenti inaccessibili nei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento.
- 1. Ai sensi dell'art. 24, compa 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti fra difensore e difeso sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
- a) pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza;
- defensionali;
 - c) corrispondenza inerente agli affari di cui ai punti a) e b).

- Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese.
- 1. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, legge n. 241/1990 e dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica. 9 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare per riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltio ai richiedenti la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
- a) documenti relativi ad affaricdi carattere riservato, di cui all'art. 17 della legge n. 103/1979, di competenza del segretario generale dell'Avvocatura dello Stato;
- b) documenti agliatti della segreteria particolare dell'Avvocato generale;
- c) rapporticimformativi sul personale dipendente dell'Avvocatura dello Stato;
- d) notizie, documenti e tutto ciò che comunque attenga alle selezioni attitudinali di reclutamento del personale;

- e) accertamenti medico-legali e relativa documentazione;
- f) documentazione di carattere tecnico attestante la sussistenza di condizioni psico-fisiche che costituiscano il presupposto dell'adozione di provvedimenti amministrativi ovvero che sia comunque utilizzabile ai fini dell'attività amministrativa;
- g) documenti ed atti comunque relativi alla safute delle persone;
- h) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private dell'impiegato;
- i) documentazione attinente al procedimenti penali e disciplinari o concernente l'istruzione di ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;
- I) documentazione attinente ad inchieste ispettive sommarie e formali;
- m) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio;
- relazioni dell'Avvocato generale sull'attività di consigli, comitati, commissioni, gruppi di studio e/o di lavoro;

- o) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunique utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;
 p) rapporti alla Procura generale e alle procure presso la Corte
- richieste

 amente individu

 nza di responsabilità an

 iti di promovimento di azion

 ampetenti autorità giudiziarian

 promovime Letione

 comuzione Letione

 comuzione Letione

 comuzione Letione dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati soggetti per quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e penali;
 - q) atti di promovimento di azioni di responsabilità davanti alle

Differimento.

- 1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente dell'art. 1000 giugno 1992, n. 352, nei casi di consulenza non correlata ad una lite, in potenza o in atto, l'accesso ai relativi documenti può essere differito fino all'adozione dei provvedimenti amministrativi, cui la consulenza stessa è preordinata, da parte dell'amministrazione consiliata, alla quale l'istanza di accesso è indirizzata. L'amministrazione provvede sull'accesso sentita l'Avvocatura dello Stato.
- 2. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori delle commissioni aggiudicatrici di concorso o di selezione potrà essere differito fino all'esaurimento dei relativi procedimenti. L'accesso documentazione attinente alle segnalazioni ed esposti di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali e similari potrà essere differito finché duri la relativa attività istruttoria.

Documenti accessibili.

1. I documenti che non rientrino in alcuna delle categorie elencate negli articoli 2 e 3 ovvero per i qualicata tra periodo di differimento di cui: " chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal décreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, \$\square\$52.

ARTICOLO N.6

Pubblicazione aggiunțiv

1. Il presente regolamento è pubblicato, oltreché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale del personale degli uffici dipendenti della Presidenza del Consiglio del Ministri.

ACCESSO CIVICO

D.Lgs. n. 33/2013 **ARTICOLO 5**

Accesso civico

- Lgs. n. 33/2013

 RTICOLO 5

 ccesso civico

 1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capa alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni a dati amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, mei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
 2. La richiesta di accesso civico non e' sottoposta ad alcuna limitazione
- quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, e' gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa
- 3. L'amministrazione, ventro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo d'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato chiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento coripertestuale.

- 4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nej dermini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
- dell'obbligo di pubblicazione, nej termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
 5. La tutela del diritto di accesso civico e' disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
 6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte della Presenza della trasparanza l'abbliga di della trasparanza l'abbliga di della trasparanza l'abbliga di la parte.
- 6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

L'accesso in pendenza di procedimento civile o penale

- La pendenza di procedimento giudiziario civile den costituisce ostacolo alcuno all'accesso. Al riguardo possono essere attenzionati gli artt. 210, 213 e 421 c.p.c..
- Riguardo alla pendenza di un procedimento penale, è illegittimo il diniego opposto dalla P.A. che sia motivato con riferimento al fatto che sono in corso indagini penali; infatti, il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. (a tenore del quale "gli atti di indagine compiuti dal p.m. e dalla polizia giudiziaria sono coperti da segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari") non costituisce un motivo legittimo di diniego all'accesso dei documenti fintantoché gli stessi siano nella disponibilità dell'amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro.

ARTICOLO 43

Responsabile per la trasparenza

Art. 43

• 1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all'articola di cui all' prevenzione della corruzione, di cui all'acticolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo e' indicato nel Programma triennale per la trasparenza è l'integrità. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli cotobblighi di pubblicazione.

- 2. Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la ', trasparenza e l'integrità all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.

 • 3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
- 4. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.
- 5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - CIRCOLARÉ 14 febbraio 2014, n. 1/2014
- Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: in particolare, agli enti economici e le società controllate e partecipate. (14A02653) (GU Serie Generale n.75 del 31-3-

- Articolo Unico
 Comma 7. Accesso civico.
 La citata circolare n. 2/2013 ha chiarito la portata innovativa dell'istituto dell'accesso civico, la cui azionabilità deve essere assicurata anche dagli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse, in gelazione agli obblighi di trasparenza agli stessi Fortapplicabili.

- Con lo strumento dell'accesso civico di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 chiunque può vigilare, attraverso sito web istituzionale, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione ma soprattutto sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti destinatari delle norme.
 Con l'accesso civico chiunque ha il protere di controllare la
- Con l'accesso civico chiunque ha il potere di controllare la conformità dell'attività dell'amministrazione allo schema legale; determinando anche una maggiore responsabilizzazione di coloro che ricoprono ruoli strategici all'interno dell'amministrazione, soprattutto nelle aree più sensibili al rischio corruzione così come individuate dalla legge n. 190 del 2012.
- Con l'introduzione dell'accesso civico, il legislatore ha inteso ampliare icconfini tracciati dalla legge n. 241 del 1990 con diretto riferimento all'accesso ai documenti sotto un duplice profilo: delle informazioni che le amministrazioni devono rendere disponibili e dei requisiti richiesti al richiedente.

- Pertanto, negli enti privati in controllo pubblico tenuti al rispetto del decreto n. 33/2013 e alla nomina di un proprio responsabile della trasparenza, quest'ultimo si pone come il naturale interlocutore del cittadino in sede di attuazione del diritto di accesso civico.
 Il Capo II del decreto legislativo n. 33 del
- Il Capo II del decreto legislativo n. 33 del 2013 pone una diferiore serie di «Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni», che vanno necessariamente differenziati in relazione al soggetto al quale si riferiscono.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ED MANA IMPLICAZIONI

- Il potere disciplinare rientra nell'area della gestione del rapporto di lavoro nella prospettiva della reazione dell'ente datoriale all'inadempimento contrattuale del lavoratore.
- Vige in siffatta materia il principio di tassatività e proporzionalità fra infrazione e sanzione.
- Il procedimento disciplinare è disciplinato e regolamentato dalla contrattazione collettiva (c.d. codice disciplinare) e dalla legge.
- Per le sanzioni di minore gravità (quelle per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione per più di 10 gg.) spetta al responsabile della struttura con qualifica dirigenziale.
- Per le altre sanzioni la competenza spetta all'apposito ufficio costituito presso l'ente.
- L'addebito disciplinare va contestato al dipendente entro 20 gg. dalla conoscenza del fatto ed il relativo procedimento va concluso entro 60 gg. dalla contestazione. E' prevista la convocazione del dipendente da farsi un uno alla contestazione, al fine della sua audizione a discolpa e della presentazione di memoria difensiva.

- -sospensione dal servizio con privazione della retribuzione dal servizio con privazione della ospensione dal servizio con tribuzione da 1 minima con citata del 14 e 16/05/2014 -sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 gg. fino ad un massimo di sei mesi
 - -licenziamento con preavviso
 - -licenziamento senza preavviso.

JLO 55 ter

JS ter

JS

- 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, le proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non e' ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 550 bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
 2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con
- 2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso l'autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.

- 3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorita' competente riapre il procedimento disciplinare per adegiare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare e' riaperto, altresi', se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne e' stata applicata una diversa.
- 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare e', rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed e' concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorita' disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorita' procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.

C.P.P. ARTICOLO 653 Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare.

- giudizio disciplinare.

 1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso.
- 1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di igiudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illicertà penale e all'affermazione che l'imputato lo ha minimesso.

Diretta conseguenza dell'illecito disciplinare sono varie forme di responsabilità:

- responsabilità per danno all'immagine quale compromissione del rapporto di fiducia e di leale collaborazione dei cittadini nei confronti della p.a.: discredito verso l'opinione pubblica risarcibile in termini economici da quantificare di volta in volta;
- -responsabilità amministrativa-contabile nel duplice profilo di obbligo di reintegrazione patrimoniale nei confronti dell'ente e di nuovo assetto di funzioni e mansioni all'interno della struttura datoriale;
- -responsabilità civile come risarcimento dei danni patiti da soggetti esterni alla p.a. e dallo stesso ente datoriale.